

L.R. 2-3-1998 n. 2

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.

Pubblicata nel B.U. Marche 12 marzo 1998, n. 23.

Art. 20

Protezione sociale (10).

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi.

(10) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 895. Con Delib.G.R. 1° agosto 2007, n. 866 è stata data attuazione, per l'anno 2007, a quanto stabilito dal presente articolo, in merito agli interventi di protezione sociale a favore delle vittime di prostituzione e tratta.